



TRIBUNALE DI Tribunale di Firenze

03 Terza sezione

VERBALE DELLA CAUSA N. [REDACTED] DELL'ANNO [REDACTED]

FRA

[REDACTED]

attore

E

BANCA [REDACTED]

convenuto

[REDACTED]

intervenuto

Oggi [REDACTED] ore 12.35 innanzi al dott. [REDACTED] sono comparsi:

Per la parte attorea: avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED] [REDACTED], come da delega che si pone in visione.

Per parte per parte convenuta: nessuno è comparso.

È presente il CTU dott. [REDACTED] già nominato in data 17.6.2022.

Il Giudice

Sottopone al C.T.U. i seguenti quesiti:

a) Di accertare se nei contratti di finanziamento stipulati dal mutuatario è prevista espressa pattuizione del regime finanziario applicato ed in caso negativo di stabilire quale regime di finanziario risulta applicato al finanziamento in oggetto;

- b) Di accertare, qualora non sia specificato il regime finanziario, se è applicato un piano di ammortamento in capitalizzazione composta e in caso positivo, di rielaborare e redigere un piano di ammortamento in capitalizzazione semplice applicando il tasso legale tempo per tempo vigente, determinando le somme indebitamente richieste al mutuatario, tenuto conto dei versamenti pro tempore effettuati, ed accertando il corretto rapporto di dare/avere tra le parti;
- c) Di accertare se il tasso effettivo corrisponde a quello indicato nel contratto di finanziamento e di determinare il tasso effettivamente applicato verificando se il TEG convenuto ed applicato superi o meno il tasso soglia;
- d) Di verificare il TEG fisiologico relativo alla specifica operazione creditizia includendo tra le voci di costo l'interesse corrispettivo pattuito e tutte le altre voci, tra cui il differenziale di regime finanziario (anatocismo), e di determinare l'incremento del tasso effettivo dovuto al regime di capitalizzazione composta;
- e) Di determinare -qualora il TEG in capitalizzazione semplice superi il tasso soglia dell'usura ed escludendo l'applicazione di qualsivoglia tasso di interesse e di tutti gli altri costi, in applicazione dell'art. 1815 c.c. e art. 4 L.108/1996- le somme indebitamente richieste al mutuatario in relazione alla sola restituzione del capitale mutuato, tenuto conto dei versamenti pro tempore effettuati e di tutte le competenze pagate e non dovute, accertando il corretto rapporto di dare /avere tra le parti;
- f) Di verificare anche l'eventuale superamento del tasso soglia dell'usura, in relazione alla mora e all'estinzione anticipata volontaria o per inadempienza
- g) Di quantificare l'eventuale saldo dovuto dal cliente alla banca, e di verificare lo stato di inadempienza o meno al momento della lettera di costituzione in

mora e/o di decadenza dal beneficio del termine e/o al momento della notifica dell'atto di precetto.

rappresenterà altresì ipotesi alternative di calcolo nel rispetto degli orientamenti giurisprudenziali già esplicitati nell'ordinanza emessa in questo procedimento in data 9.11.2020 e delle pronunci delle sezioni unite n. 2418 del 2010»,

Il CTU, premesso di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità di cui agli artt. 63 e 51 c.p.c. tale da pregiudicare la posizione di terzietà ed inibirne la funzione, dichiara di accettare l'incarico e presta il giuramento ripetendo la formula prevista dall'art. 193 c.p.c. ("Giuro di bene e fedelmente adempiere all'incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità").

Il CTU comunica che le operazioni peritali avranno inizio in data [REDACTED] ore 15.00, presso il mio ufficio via [REDACTED] in collegamento da remoto

Il Giudice

1) autorizza le parti a nominare propri consulenti sino all'inizio delle operazioni peritali, l'avv. [REDACTED] indica il dott. Carmine Mario Germinara con studio in Pistoia via Monfalcone n. 6

2) visto l'art. 195 c.p.c., concede al CTU termine sino al 26.9.2023 per l'esecuzione delle indagini richieste; entro il medesimo termine depositerà la bozza della consulenza, e le parti hanno 15 giorni per effettuare le loro eventuali osservazioni scritte

3) dispone che il CTU provveda, poi, a depositare in cancelleria, entro il 26.10.2023 la propria relazione e le osservazioni delle parti ad essa ed una ulteriore sua sintetica relazione di valutazione delle predette osservazioni;

4) Richiede che il CTU alleghi all'elaborato, la documentazione consultata, i verbali delle operazioni peritali svolte, nonché le eventuali osservazioni formulate per iscritto dai CTP.

5) autorizza il CTU la visione del fascicolo informatico;

6) Dà atto che il CTU non sottoscrive il presente verbale, redatto telematicamente, in ossequio alla nuova formulazione dell'art. 126, c. 2, c.p.c.

rinvia per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 13.11.2023 con le forme dell'art. 127 *ter* e termine di giorni 5 per il deposito di memorie.

L'udienza termina alle ore 12.51.

Il Giudice

dott. 